

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

N. 72

Oggetto: Determinazione sanzioni amministrativa a seguito di determina direttoriale n. 19 N del 12.11.2020.

Data 10/12/2020

L'anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di dicembre, nel proprio ufficio,

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale

Premesso che,

in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, dal D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 ed in conformità alle disposizioni recate dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

Visto il Provvedimento Presidenziale n. 2 del 09/01/2020 e la ratifica avvenuta con delibera di Consiglio Direttivo n. 3 del 23/01/2020 con i quali vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell'Ente Parco del Conero all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian;

con determina direttoriale n. 136 del 17/12/2014 vengono attribuite le funzioni per l'emissione dei provvedimenti di determinazione (determina risarcimento ambientale e verbali) delle sanzioni amministrative di competenza del Servizio Tecnico/Istituzionale all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian.

Considerato che,

con Determinazione Direttoriale (consultabile e scaricabile sul sito istituzionale dell'Ente) n. 19N del 12/11/2020, rispetto alle memorie difensive presentate dalla ditta Binci Silvia veniva determinato tra l'altro che *"- rispetto al "muro di contenimento al locale tecnico", preso atto che non viene osservato il diniego (che resta tale), si ritiene ammissibile ricondurre al "danno senza possibilità di ripristino" il danno ambientale effettuato atteso che eventuali interventi di ripristino potrebbero determinare danni ambientali per l'uso di mezzi pesanti per il ripristino stesso. ...omissis.."*

per questo intervento sarà comminata sanzione amministrativa nel rispetto degli articoli 23.4 del regolamento del Parco e dell'art. 30 della L.R. 15/94."

Visto che

ai sensi dell'art. 23.4 del Regolamento del Parco è previsto che per il *"danno senza possibilità di ripristino, il contravventore è tenuto al risarcimento del danno arrecato secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e dell'articolo 30, comma 6, della legge 394/1991 ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il triplo ed il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione; nel caso non si possa determinare in senso oggettivo il profitto derivante dalla trasgressione, lo stesso sarà determinato attraverso il 20% del costo necessario per la realizzazione dell'opera. Si applica una sanzione da un minimo di euro 1000 ad un massimo di euro 6000 se la somma, come sopra determinata, fosse inferiore."*

Ritenuto che il danno non produce in senso oggettivo un profitto derivante dalla trasgressione, deve essere individuato il costo che è stato necessario per realizzare l'opera.

Vista la richiesta del "computo metrico estimativo che certifichi il costo necessario alla realizzazione dell'opera e cioè il costo sostenuto per la realizzazione del "muro di contenimento al locale tecnico" avvenuta con nota prot.n. 3140 in data 18/11/2020;

ricevuto lo stesso computo in data 04/12/2020 prot.n. 3305 per la ditta Binci da parte dell'ing. Muti Vladimiro, in cui si certifica che l'importo dei lavori ammonta ad € 1.784,19.

Quindi considerato che la somma determinata produce rispetto all'indicazione del 20% del costo necessario per la realizzazione dell'opera una sanzione di gran lunga minore ai 2.000,00 € previsti come sanzione minima.

Ciò considerato e visto,
per quanto di competenza di questo Ente l'ammontare della sanzione, secondo l'art. 23.4 del Regolamento, è così determinata:
nel rispetto dell'art. 8 della Legge 689 del 1981 la sanzione è stabilita in misura di doppio del minimo così come previsto all'art. 23.4 del Regolamento del Parco per il "danno senza possibilità di ripristino" e così come disciplinato all'art. 16 della L. 689/1981 e cioè 2.000,00€.

visto il d.lgs 152/06;
vista la legge 394/1991;
vista la L.R. 15/94;
visto l'art. 23.4 del Regolamento del Parco;

D E T E R M I N A

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di determinare in € **2.000,00** l'importo della sanzione stabilito come previsto all'art. 23.4 del Regolamento del Parco e così come disciplinato all'art. 8 della L. 689/1981 e dando atto che sarà emanato specifico verbale di sanzione amministrativa alla ditta interessata;
3. di inviare la presente al Direttore dell'Ente per opportuna conoscenza;
4. di dare atto che le somme come sopra determinate verranno incamerate dall'Ente al seguente capitolo 0302.02.002 Bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e pubblicata all'albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

=====

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla presente determinazione, e visto l'art. 38 del vigente regolamento di contabilità, appone il visto di regolarità contabile dando atto che le somme come sopra determinate verranno incamerate al seguente capitolo 0302.02.002 Bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020.

Sirolo, li 10/12/2020

UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini

Visto: Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

=====

IL DIRETTORE

In ordine alla presente determinazione per opportuna conoscenza, appone il visto.

Sirolo, li 10/12/2020

Il direttore
F.to Dott. Marco Zannini

Visto: Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 10/12/2020 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)